Domanda:

- 1) Salve, la contatto dalla, volevamo sapere se è possibile dimostrare i requisiti richiesti per la categoria IB.11 usando lavori certificati nella categoria IA.03 (lavori riguardanti impianti fotovoltaici).
- 2) Buonasera, in riferimento alla procedura in oggetto si chiede, considerando che l'impianto fotovoltaico è a servizio della struttura, se è possibile partecipare alla gara con il requisito per la progettazione IA.03 ex III/C D.M. 143/49 in sostituzione del requisito IB.11?

Risposta:

Non è possibile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione di opere rientranti nella categoria IB.11 (impianti per la produzione di energia- laboratori complessi) del DM 143/2013, con servizi inerenti la progettazione di opere rientranti nella categoria IA.03 (impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione...), in quanto trattasi di opere non <<a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente......>> ma di un <<i mpianto per la produzione di energia>> che, solo per ragioni di opportunità operativa non inerente l'uso dell'energia prodotta, verrà installato sul lastrico solare dell'edificio oggetto di ristrutturazione.

FAQ n.2

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, Disciplinare di Gara 9.1.1. (versione ripubblicata a seguito Errata Corrige), si chiedono i seguenti chiarimenti:

-pag. 47/56 punto C.2) "Tempo massimo per la esecuzione dei lavori" terza e quarta riga: le cifre in numero e in lettere non coincidono; quali sono i valori corretti?

-pag. 41/56 punto B.1.1.3 "caratteristiche tecniche materiale termoisolante di copertura" formula Pi: la seconda parte della formula contiene il rapporto (Rc max)/(Rci) che può portare a valori maggiori di 1, falsando quindi il calcolo del valore P1 (che potrebbe essere maggiore del subpeso massimo = 5). Si conferma tale formula? Grazie

Risposta:

-nel Disciplinare di gara, alla pag. 47/56 punto C.2) "*Tempo massimo per la esecuzione dei lavori*", terza e quarta riga, è testualmente riportato, quale intervallo di valori valutabili per l'assegnazione del punteggio, il limite temporale superiore per l'esecuzione dei lavori in <<giorni 450 (cinquecento)>> e il limite temporale inferiore in <<giorni 350 (quattrocento)>>. Considerata la statuizione, nel bando di gara, del termine massimo previsto per l'esecuzione dei lavori in gg. 450, se ne deduce che si è di fronte a una evidente errata digitazione, in lettere, di valori correttamente indicati in cifre che devono intendersi, rispettivamente, giorni 450 (quattrocentocinquanta) e giorni 350 (trecentocinquanta), decorrenti dalla data del verbale di consegna;

-nel Disciplinare di gara, alla pag. 41/56 punto B.1.1.3 "Caratteristiche tecniche materiale termoisolante di copertura", nella formula di calcolo del punteggio (Pi) da attribuire al concorrente i-esimo, vi è un evidente errore di digitazione nella indicazione del rapporto (Rc max)/(Rci) che è stato determinato dalla involontaria inversione (numeratore/denominatore) dei fattori in gioco che, pertanto, deve essere correttamente inteso come (Rci)/(Rc max).

La formula di calcolo corretta è la seguente:

$$Pi = [2.5 \ x (\text{Ui-}min)/(\text{Ui})] + [2.5 \ x (\text{Rci})/(\text{Rc max})]$$

Domanda:

-devo utilizzare la "lista delle lavorazioni e quantità" pubblicate sul sito per formulare l'offerta?

Risposta:

L'elaborato "lista delle lavorazioni e quantità previste per l'esecuzione dei lavori", pubblicato in forma elettronica sul sito dell'ALSIA, come elaborato <<15_lista_quantita_richiesta_offerta>> (scaricabile cliccando la voce <<7.3 ELABORATI DI PROGETTO>>), è il FAC-SIMILE del modello originale che ogni concorrente, per partecipare alla gara, deve OBBLIGATORIAMENTE ritirare in formato cartaceo, debitamente vistato dal Responsabile del Procedimento, presso la sede ALSIA in Matera alla Via Carlo Levi n. 6/i.

Al proposito di fa notare che:

- -l'innanzi indicato fac-simile, pubblicato sul sito, nel quale sono state volutamente omesse le singole quantità, contiene anche le singole voci che hanno determinato il costo complessivo degli oneri di sicurezza, non assoggettabili a ribasso;
- -il modello originale cartaceo, invece, che deve essere ritirato dal concorrente e che serve per formulare l'offerta economica, contiene le singole voci e le relative quantità di progetto, oggetto di offerta (con la esclusione delle singole voci che compongono gli oneri di sicurezza).

FAQ n.4

Domanda:

Il "cronoprogramma" deve essere inserito nella BUSTA B "offerta tecnico-organizzativa" o nella BUSTA C "offerta econoimica"?

Risposta:

Nel disciplinare di gara, al paragrafo <<10. Contenuto della Busta B- offerta tecnico-organizzativa>> sono elencati i documenti che devono essere inseriti nella BUSTA B, al fine di consentire alla Commissione di Gara di procedere alla valutazione delle caratteristiche che concorreranno alla formazione ed attribuzione dei punteggi per ogni elemento di valutazione, inerente l' <<offerta tecnica>> della tabella di pag. 39/56 (articolata in: B.1- Migliorie progettuali afferenti ai fabbricati e alle sistemazioni esterne, B.2- migliorie progettuali, B.3- Assistenza tecnica e manutenzione gratuita impianti, B.4-Fascicolo offerta tecnica), dettagliatamente descritti alle pagg. 39/56, 40/56, 41/56, 42/56, 43/56, 44/56, 45/56, 46/56. Tra i documenti richiesti non vi è il cronoprogramma.

Il cronoprogramma, infatti, è necessario per la valutazione della componente indicata al rigo <<offerta tempi>> della tabella di pag. 39/56 del Disciplinare di gara (articolata in: C.1 –Riduzione tempo progettazione ed esecuzione lavori, dettagliatamente descritta alle pagg. 46/56 e 47/56) che, in quanto tale, è esplicitamente elencata al paragrafo <<11. -Contenuto della busta C-offerta economica e temporale>> tra la documentazione da inserire solo ed esclusivamente nella BUSTA C.

Domanda:

la scrivente è qualificata nella categoria ..."OG2 V", "OG1 V", "OG3 IIIbis", chiede ...:

-è possibile partecipare alla gara in oggetto con un raggruppamento a costituirsi di tipo verticale con una azienda in possesso della categoria OG11 IV, dichiarando inoltre di voler subappaltare le altre categorie "OS6-OS7-OG9-OS4" ad imprese in possesso delle relative qualificazioni?

Risposta:

L'appalto di che trattasi (pag. 3/56 del Disciplinare di gara) è costituito da lavorazioni rientranti nella cat. OG1, classifica IV (Euro 1.758.130,02) e lavorazioni rientranti nella cat. OG11 classifica III bis (Euro 1.037.383,32). Pertanto una impresa in possesso della categoria OG1 classifica V può partecipare, alla gara di che trattasi, formando una RTI verticale con una impresa in possesso della categoria scorporabile OG11 classifica IV.

Per espressa disposizione di legge (art. 170 comma 1 del DPR 207/2010), la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del trenta per cento dell'importo della categoria (pag. 15/56 del disciplinare di gara). Nel ns. caso l'importo massimo subappaltabile della categoria prevalente OG1 (in cui sono incluse lavorazioni ascrivibili alle categorie OS6, OS7, OG9 e OS4, aventi importo complessivo pari a Euro 1.272.447,13) è pari a Euro 527.439,01. Di conseguenza, con riferimento alle predette categorie, la richiesta di subappalto deve risultare contenuta entro il limite massimo di tale importo -determinato in misura di Euro 527.439,01-, senza alcuna possibilità di poterlo superare.

Resta comunque ferma la possibilità di costituire ATI orizzontali, nell'ambito della medesima categoria (prevalente o scorporabile) ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 (pag. 15/56 del disciplinare di gara).

FAQ n.6

Domanda:

- -In che modo faccio le variazioni alla lista delle categorie di lavoro con l'inserimento di voci mancanti o nuove?
- -L'offerta tecnica migliorativa e/ in variante deve essere inserita nella lista?

Risposta:

L'importo offerto, che deve essere indicato dal concorrente nel modulo 'offerta economica', deve essere pari all'importo risultante dalla compilazione della lista delle categorie di lavori, ritirata dalla stazione appaltante col visto del Responsabile del Procedimento (RUP); le voci relative alle soluzioni migliorative ed in variante non devono in alcun modo essere incluse ed incidere sulla compilazione, da parte del concorrente, del predetto allegato 'lista delle categorie di lavori e forniture', dovendo tali soluzioni essere unicamente oggetto di descrizione e illustrazione nell'offerta tecnica.

Il concorrente, in buona sostanza, deve predisporre e compilare la predetta lista sulla base delle indicazioni recate nel progetto definitivo, impegnandosi tuttavia ad eseguire, per l'importo indicato nella propria offerta, l'intervento progettuale comprensivo anche delle soluzioni migliorative ed in variante proposte alla stazione appaltante, in sede di offerta tecnica, dal medesimo concorrente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 il concorrente è in ogni caso tenuto a controllare le voci riportate nella lista ed a verificarne la rispondenza con gli elaborati costituenti il progetto definitivo posto a base di gara e, in caso di riscontrata incongruità, ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti; fermo restando che tali integrazioni/riduzioni/inserimenti non devono, come indicato nel disciplinare, in nessun caso riferirsi al contenuto delle soluzioni in variante e migliorative proposte, ma riferirsi –esclusivamente- alle incongruità eventualmente riscontrate dal concorrente tra gli elementi della lista e i contenuti degli elaborati progettuali. Qualora il concorrente reputasse necessario apportare tali modifiche, è tenuto a produrre la lista così come variata in formato elettronico excel (provvedendo alla sua integrale ricompilazione) ed in formato cartaceo (utilizzando il modello predisposto e consegnato, a ogni concorrente, dalla stazione appaltante, apportando direttamente a mano, nelle apposite colonne, le integrazioni/riduzioni ritenute/i necessarie/i ricorrendo, qualora necessario per i nuovi inserimenti, ad apposito/i foglio/i integrativo/i in formato A4, che andrà/anno singolarmente compilato/i e sottoscritto/i dal concorrente medesimo).

Giova ricordare che ciò che rileva (paragrafo 11. "Contenuto della busta C-offerta economica e temporale" del Disciplinare di Gara), ai fini della valutazione dell'offerta economica, è solo ed esclusivamente la lista in formato cartaceo, ritirata dalla stazione appaltante e riportante il visto del RUP, compilata come innanzi indicato.

FAQ n. 7

Domanda:

Gent. imo Sig. Grande, in riferimento al bando in oggetto (CIG: 6635968E04), si chiede relativamente ai Requisiti speciali per la progettazione, quale sia la classe e categoria secondo il D.M. 143/49 corrispondente a quella del D.M. 31/10/2013 n. 143, ID. opera IB.11. Precedentemente a tale D.M. la progettazione degli impianti fotovoltaici veniva convogliata nella categoria III/a del D.M. 143/49: "Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto". Distinti Saluti

Risposta:

Nella FAQ n.1 si è ribadito che la stazione appaltante, a tutto vantaggio dell'aspetto qualitativo della progettazione, ritiene che non sia possibile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione delle opere rientranti nella categoria IB.11 ("impianti per la produzione di energia"-"campi fotovoltaici", "parchi eolici") con servizi inerenti la progettazione di opere rientranti nella categoria IA.03 ("impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni...") ex classe III/c ("impianti elettrici in genere...") della L. 143/1949.

D'altra parte, però, si deve rilevare che:

-il DM 143/2013 riporta, nell'allegato Tav. Z-1, le corrispondenze tra le vecchie e nuove categorie, ma effettivamente non indica alcuna esplicita corrispondenza/equivalenza tra la cat. IB.11 e le categorie della L. 143/1949;

-gli Ordini Professionali (ad es. Ordine Ingg. di Sondrio etc..), hanno emanato, in data antecedente al DM 143/2013, direttive in merito al calcolo delle tariffe professionali per la progettazione di impianti fotovoltaici, ritenendole ascrivibili alla classe III/a ("impianti per la produzione e/o distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice...") della L. 143/1949.

Per quanto innanzi, nello spirito del principio della "favor partecipationis", si può ritenere che possano essere riconducibili alla categoria di servizi IB.11 ("impianti per la produzione di energia"-"campi fotovoltaici"-"parchi eolici") le certificazioni di servizi relativi alla vecchia classe III/a ("impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice....") e/o classe III/c ("impianti elettrici in genere..."), purchè il progettista autodichiari a norma del DPR 445/2000 sotto propria personale responsabilità, la equivalenza della singola prestazione resa in tali categorie (identificata ognuna con relativo importo), a quella oggetto di appalto, dichiarando che <<trattasi di progettazione inerente impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili>>. In tali casi rimane salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare, in sede di verifica dei requisiti, i doverosi riscontri/controlli formali atti a verificare l'autenticità della dichiarazione resa.

FAQ n. 8

Domanda:

Buon pomeriggio, in data odierna abbiamo ritirato il certificato di avvenuto sopralluogo e la lista delle lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori, entrambi i documenti sono delle fotocopie (non sono timbrate e controfirmate in originale), per non incorrere in motivi di esclusione, Vi preghiamo di confermarci che tali documenti possono essere allegati nella forma di fotocopia, per come ci sono stati rilasciati. Grati per la risposta che ci fornirete, inviamo distinti saluti.

Risposta:

Il "certificato di avvenuto sopralluogo" e la "lista delle lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori" è rilasciato con timbro dell'Agenzia e firma del RUP, in stampa laser bianco/nero, perché ogni partecipante (sia singolo che raggruppato o consorziato), al momento della sottoscrizione del certificato e ritiro degli atti innanzi citati, viene appositamente identificato anche con l'acquisizione della documentazione comprovante il titolo al ritiro (punto 4.1 e punto 4.2 del Disciplinare di gara). Il medesimo partecipante, nella formulazione dichiarata al momento del ritiro della documentazione, potrà poi decidere se partecipare alla gara oppure no. E' bene precisare che la <la <lista delle lavorazioni>> deve essere compilata dal concorrente, con propria firma in originale su entrambe le facciate di ogni foglio, secondo le indicazioni contenute al punto <<11. Contenuto della busta C-Offerta economica e temporale>> del disciplinare di gara (pagg. 36/56 e 37/56). In ogni caso è impossibile che la medesima documentazione possa essere utilizzata da concorrenti sconosciuti alla stazione appaltante (ovvero che non abbiano effettuato il sopralluogo, la presa visione degli elaborati di progetto e il ritiro della lista delle lavorazioni), per cui solo in questo caso l'utilizzo dei precitati "certificato di avvenuto sopralluogo" e "lista delle lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori" comporterà l'esclusione dalla gara.

Spett.le Area Tecnica, in allegato inoltriamo quesiti inerenti l'offerta migliorativa. In attesa di Vostro sollecito riscontro, l'occasione è lieta per porgere cordiali saluti.

Quesito N. 1)

In merito all'offerta tecnica si chiede di chiarire al punto "B.1.1.1 serramenti esterni" se è possibile cambiare il materiale dell'infisso o migliorare unicamente le caratteristiche pre-stazionali dello stesso.

Quesito N. 2)

In merito all'offerta tecnica si chiede di chiarire al punto "B.1.1.2 isolamento termico travi e pilastri esterni" se è possibile cambiare e quindi aumentare lo spessore del materiale isolante rispetto a quello previsto in progetto, indipendentemente dalla natura e tipologia dello stesso. In caso affermativo si chiede se è previsto un limite massimo per lo spessore dello strato isolante da proporre quale miglioria.

Quesito N. 3)

In merito all'offerta tecnica si chiede di chiarire al *punto "B.1.1.3 caratteristiche tecniche materiale termoisolante di copertura"* se è possibile <u>cambiare e quindi aumentare lo spessore del materiale isolante</u> rispetto a quello previsto in progetto, indipendentemente dalla natura e tipologia dello stesso. In caso affermativo si chiede se è previsto <u>un limite massimo per lo spessore</u> dello strato isolante da proporre quale miglioria.

Risposta:

Trattasi di quesiti inerenti l'Offerta Tecnica, rientranti nelle migliorie progettuali [<<B.1.1.1)serramenti esterni>>, <<B.1.1.2)isolamento termico di travi e pilastri esterni>>, <<B.1.1.3)caratteristiche tecniche materiale di copertura>>], individuate tra quelle del subcriterio <<B1.1)Miglioramento della classe energetica dell'involucro dell'edificio n. 1, ex foresteria>> del criterio <<B.1) Migliorie progettuali afferenti ai fabbricati e alle sistemazioni esterne>>.

Per queste tipologie di migliorie, che hanno attinenza con l'aspetto esteriore del corpo di fabbrica, si deve tenere in debita considerazione quanto indicato alla pag. 35/56 del Disciplinare di gara, laddove è testualmente riportato "Pertanto non potranno essere prese in considerazione varianti sostanziali al progetto e che comportano ad esempio l'acquisizione di nuovi pareri e/o nulla osta di Enti sovraordinati.", anche perché si interviene in zona ricadente nel << Piano Paesaggistico di Area Vasta del Metapontino>>, per il quale è stato richiesto il nulla-osta art. 146 del D.Lgs. 42/2004 sul progetto definitivo posto a base di gara.

In sostanza, per la proposta tecnica riferita ai suddetti subcriteri:

- -non si possono proporre variazioni della tipologia/materiale per gli infissi da porre in opera (che devono essere necessariamente in PVC) in quanto ciò comporterebbe una inevitabile variazione degli oneri di manutenzione (con probabile aggravio degli stessi), però, in riferimento ad essi, sono invece accettabili proposte inerenti <<variazioni>> di spessore/qualità dei singoli componenti (telaio, vetri, ecc.) purchè migliorative rispetto alle previsioni di progetto;
- -si possono proporre variazioni della tipologia del materiale termoisolante sia per le travi e pilastri sia per la copertura, anche in termini di qualità/spessore, purchè tali <<variazioni>> risultino ammissibili e non sostanziali, tali da non stravolgere il progetto posto a base di gara al punto da richiedere l'acquisizione obbligatoria di un nuovo nulla-osta paesaggistico e/o permesso a costruire.

Si invia in allegato richiesta di chiarimenti per gara in oggetto. Distinti saluti.

Quesito 1

nel disciplinare di gara a pag. 48 è riportato "-Dovranno essere presentate, per ogni elemento di valutazione, massimo 3 facciate formato A4 e max n. 3 tavole grafiche formato A1 (preferibilmente A3)".

- a) Si chiede se per elemento di valutazione debba essere considerato:
- -L'elemento di valutazione, **esempio A**, *B.1.1 Miglioramento della classe energetica dell'involucro dell'edificio n. 1, Ex Foresteria. Max Punti 13*, pertanto si potranno produrre solo n. 3 facciate in formato A4 e n.3 elaborati grafici,
- -Il sub peso di valutazione, **esempio B,** *B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3 associati al criterio B.1.1* , in tale caso si potranno produrre n. 9 facciate A4 e n. 9 elaborati grafici.
- b) Inoltre nei sub pesi B2.2.1 e B2.2.2 a pagg. 44 e 45 del disciplinare viene richiesta rispettivamente una relazione di max 5 facciate A4 e una relazione di max 7 facciate A4 in difformità con quanto riportato nella già citata pag. 48. Gradiremmo ricevere chiarimenti e indicazioni precise sui documenti da presentare per l'offerta tecnica in quanto pena di esclusione dalla gara.

Quesito 2)

il fabbricato n. 2 Agrobios rappresentato nella tav. 19 del progetto a base di gara, presenta una superficie complessiva di pavimentazione escluso bagni e antibagni (calcolata per il piano terra e piano primo) di c.a 700 mq.

Sommando la superfici di pavimento in moquette da sostituire indicata nel computo metrico estimativo (mq 550) alla massima superficie aggiungibile (mq 350) si ottiene un'area d'intervento di mq 900 che risulta superiore alla superficie dei due piani oggetto d'intervento.

Si chiede un chiarimento sull'argomento.

RISPOSTA:

Quesito 1):

a) A pag. 35/56 del Disciplinare di gara è testualmente riportato:

"La << offerta tecnico-organizzativa>> sarà costituita da relazioni e/o elaborati grafici, contenuti in fogli formato A4, corredate da eventuali schemi grafici rappresentativi delle proposte migliorative e/o integrative presentate dal concorrente. Detti schemi grafici dovranno avere dimensione non superiore al formato A1. L'elaborato descrittivo-grafico, per la parte in formato A4, dovrà essere composto da pagine numerate progressivamente ed opportunamente rilegate in modo inamovibile tale da rendere impossibile la eventuale rimozione o sostituzione. Per maggiori dettagli si veda il punto "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa" del paragrafo "12. Procedura di aggiudicazione"." Al punto "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa" del paragrafo "12. Procedura di aggiudicazione", alle pagg. 47/56 e 48/56 del disciplinare di gara, è testualmente riportato, tra l'altro:

"Per gli elementi di valutazione per i quali è stabilito che il concorrente possa presentare documenti con un numero massimo di facciate con formato prestabilito, le facciate stesse dovranno essere numerate progressivamente; non saranno prese in considerazione per la valutazione le facciate eccedenti il numero massimo stabilito o di formato diverso da quello previsto. Per gli elementi oggetto di valutazione vale in particolare quanto riportato nel seguito:

"....-La documentazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente in formato A4 e, solo per le tavole grafiche, in formato A1 (preferibilmente A3).

-Dovranno essere presentate, per ogni elemento di valutazione, massimo 3 facciate formato A4 e max n. 3 tavole grafiche formato A1 (preferibilmente A3)....."

Tanto equivale a dire che, se non diversamente specificato nel criterio/subcriterio in esame, vale quanto genericamente riportato al punto "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa", riferito al singolo criterio di valutazione (e non al singolo subcriterio in cui esso si articola).

In sostanza, in ognuno dei subcriteri *B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3*, associati al criterio "*B.1.1 Miglioramento della classe* energetica dell'involucro dell'edificio n. 1, Ex Foresteria", nulla è specificato, per cui vale quanto genericamente innanzi indicato [ovvero massimo 3 facciate formato A4 e max n. 3 tavole grafiche formato A1 (preferibilmente A3)], applicato all'elemento di valutazione, ossia al criterio "*B.1.1 Miglioramento della classe* energetica dell'involucro dell'edificio n. 1, Ex Foresteria" e non ad ognuno dei subcriteri in cui esso si articola, per

cui il numero massimo di facciate A4, contenente la proposta tecnica per il criterio "B.1.1 Miglioramento della classe energetica dell'involucro dell'edificio n. 1, Ex Foresteria" è pari a tre.

b) in riferimento a quanto testè rappresentato, per i subcriteri B2.2.1, B2.2.2, descritti a pag. 44/56 e 45/56 del disciplinare di gara, è formalmente indicato in ognuno di essi il quantitativo massimo di facciate/fogli da presentare. Pertanto le proposte ad essi riferibili devono osservare quanto specificatamente richiesto (rispettivamente <<...relazione di max 5 facciate formato A4, oltre a schede tecniche di prodotti e materiali, nonché eventuali elaborati grafici.....>> e <<.....relazione di max 7 facciate formato A4, oltre a schede tecniche di prodotti e materiali, nonché eventuali elaborati grafici....>>). Si ricorda che, non essendo specificato nulla in merito agli elaborati grafici, vale quanto riportato al punto "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa" del paragrafo "12. Procedura di aggiudicazione", ossia <<.....max n. 3 tavole grafiche formato A1 (preferibilmente A3)......>>, riferito al criterio "B.2.2) Miglioramento impianto di illuminazione e impianto termico e di climatizzazione" (e non a ognuno dei subcriteri in cui esso è articolato). Alcun limite numerico è imposto ai depliants purchè vengano rispettati i vincoli ad essi riferibili, indicati al citato punto "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa" del paragrafo "12. Procedura di aggiudicazione",

Quesito 2:

Effettivamente il fabbricato n. 2 Agrobios, rappresentato nella tav. 19 del progetto a base di gara, ha una superficie complessiva di pavimentazione, al netto della superficie di bagni e antibagni (calcolata per il piano terra e piano primo) di c.a 700 mq. Però, al primo piano, a destra (salendo) della scalinata principale, è ubicato un locale (della superficie di c.a 200 mq, anch'esso destinato a uffici e anch'esso dotato di pavimentazione in moquette) al quale, in fase di definizione dei criteri di valutazione, si è inteso estendere la possibilità di miglioramento. Quindi, se si considera che, nel progetto posto a base di gara, è stata computata una superficie di mq. 550,00, allora nel criterio di valutazione dell'offerta tecnico-organizzativa riportato come <<81.3) Miglioramento dell'edificio n.2 (uffici agribios)>>, alla pagina 42/56 del Disciplinare di gara, il valore massimo in metri quadri di superficie pavimentabile (Si max), contenuto nella formula ivi indicata, proponibile dal concorrente i-esimo, è proprio di mq. 350,00 (massimo realizzabile), così come correttamente indicato.

FAQ. N.11

Domanda:

In relazione alla gara in oggetto, siamo a chiedervi chiarimenti in merito alla documentazione da presentare per l'offerta tecnica.

Nello specifico, al punto "10. Contenuto della Busta "B- Offerta tecnico-organizzativa"", si richiede a pena di esclusione una "relazione descrittiva con relativi elaborati grafici. Inoltre "Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, nella compilazione dell'offerta tecnico organizzativa, si potrà tener conto dei seguenti elementi:

- 1) elenco delle soluzioni migliorative omissis...;
- 2) elaborati grafici omississ...;
- 3) elaborati descrittivi omississ...;
- 4) relazioni tecniche omississ...;
- 5) relazioni tecniche sui costi omississ...;
- 6) relazione tecnico-economica omississ...;
- 7) elenco dei materiali, omississ..."

Al successivo punto "12. Procedura di aggiudicazione" lettere "a) Criteri di aggiudicazione" e "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa", si esplicita che: "Dovranno essere presentate, per ogni elemento di valutazione, massimo 3 facciate formato A4 e max n. 3 tavole grafiche formato A1 (preferibilmente A3)", questo per gli elementi B.2.2.1 e B2.2.2 aumentati a 5 e 7 facciate A4.

Pertanto si chiede se la documentazione da produrre è quella riportata al punto 10 o quella richiesta al punto 12?

In attesa di ricevere chiarimenti in merito, si porgono Distinti saluti.

Risposta:

Al paragrafo <<10. Contenuto della Busta "B-offerta tecnico-organizzativa" >>, alla pag. 34/56 del Disciplinare di gara, è testualmente riportato: << Nella "Busta B - Offerta tecnico-organizzativa" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una relazione descrittiva corredata da elaborati grafici, necessari per una puntuale valutazione degli aspetti tecnico-organizzativi richiesti per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa (migliorie progettuali e assistenza tecnica).>>. Al rigo successivo viene esplicitato che <<<...nella compilazione dell'offerta tecnico-organizzativa si potrà tener conto dei seguenti elementi.....>> elencati, esemplificativamente, ai successivi punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).

Al periodo successivo, a pag. 35/56 del medesimo disciplinare, è testualmente riportato: << La offerta tecnicoorganizzativa sarà costituita da relazioni e/o elaborati grafici, contenuti in fogli formato A4, corredate da
eventuali schemi grafici rappresentativi delle proposte migliorative e/o integrative presentate dal concorrente.

Detti schemi grafici dovranno avere dimensione non superiore al formato A1. L'elaborato descrittivo-grafico,
per la parte in formato A4, dovrà essere composto da pagine numerate progressivamente ed opportunamente
rilegate in modo inamovibile tale da rendere impossibile la eventuale rimozione o sostituzione. Per maggiori
dettagli si veda il punto "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa" del paragrafo "12. Procedura di
aggiudicazione".>>.

Tanto equivale a dire, in sintesi, che:

-quanto elencato ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), della pag. 34/56 del Disciplinare di gara, rappresenta una indicazione di «elementi» che, esemplificativamente in via generale, dovrebbero aiutare a compilare l'offerta tecnico-organizzativa costituita nella forma della «relazione descrittiva corredata da elaborati grafici»;

-l'offerta tecnico-organizzativa, infatti, dovrà contenere la documentazione espressamente indicata nei relativi criteri di valutazione, dettagliati ognuno in forma e contenuto al paragrafo <<12. Procedura di aggiudicazione" lettere "a) Criteri di aggiudicazione" e "b) Valutazione offerta tecnico-organizzativa">>;

-l'esclusione dalla gara si riferisce alla assenza della << relazione descrittiva corredata da elaborati grafici >> costituita dalla documentazione richiesta ai criteri di valutazione cui esplicitamente (a pag. 35/56 del disciplinare) il paragrafo <<10. Contenuto della Busta "B-offerta tecnico-organizzativa">> rinvia (e non certamente alla assenza degli << elementi>> indicati a titolo di mera guida alla compilazione).

Per quanto riguarda il numero/tipologia/formato massimo di <<documentazione>> da compilare per ogni criterio e/o subcriterio di valutazione, si veda la risposta alla FAQ. N.10.

FAQ. N.12

Domanda:

Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto si chiede:

- 1) La "dichiarazione di impegno" richiesta nell'attribuzione del punteggio tecnico al fine dell'assegnazione del punteggio deve essere allegata nella busta offerta tecnica?
- 2) È possibile fare un'unica dichiarazione di impegno che richiami i singoli punti dell'offerta tecnica? Sicuro di un celere riscontro, colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti

Risposta:

1) Il << Modello della dichiarazione di impegno>> è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia assieme a tutta la documentazione di gara. Questo è consultabile/scaricabile all'indirizzo

(http://www.alsia.it/opencms/bandi/bando/Lavori-di-ristrutturazione-edilizia-e-riqualificazione-energetica-del-costituendo-polo-delle-agro-biotecnologie-di-Pantanello-in-agro-di-Bernalda/), sotto il link testualmente denominato <<<u>8-Modello dichiarazione impegno da allegare offerta tecnica</u>>>. Del resto tale dichiarazione inerisce criteri e sottocriteri dell'Offerta Tecnica che devono essere inclusi nel <<fascicolo offerta tecnica>>, come espressamente indicato a pag. 46/56 del Disciplinare di gara.

2) E' possibile fare una dichiarazione cumulativa che contenga i <<singoli impegni>> del concorrente, in ordine ad ognuno dei criteri e/o subcriteri di riferimento. Tale possibilità è espressamente prevista a pag. 46/56 del Disciplinare di gara.

FAQ. N.13

Domanda:

Nel caso di cooperativa, indicata da un Consorzio di cooperative come esecutore dei lavori, quali modelli si devono compilare e con quali modalità?

Risposta:

Per la partecipazione agli appalti pubblici, il Consorzio di cooperative di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, è equiparato ai consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del medesimo D.Lgs. 163/2006. Il possesso dei requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 163/2006) di partecipazione ad una gara d'appalto va verificato non solo in capo all'entità <<consorzio>> ma anche in capo ad ognuna delle singole imprese, facenti parte del Consorzio e dal medesimo "designate quali esecutrici dei lavori". Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, invece, è richiesto esclusivamente in capo al Consorzio stabile, quale entità soggettiva distinta dalle singole società consorziate che fruiscono del beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di qualificazione richiesti dai bandi di gara.

Ciò premesso, i modelli da compilare, per il caso prospettato, sono i seguenti:

- -Modello A-domanda di partecipazione: deve essere compilato dal Consorzio, che indicherà in esso la forma in cui intende partecipare (in proprio, per conto di tutti i consorziati, per conto di uno o più consorziati);
- -Modello C-dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'esecutore dei lavori: deve essere compilato solo dal Consorzio, se concorre da solo [caso1)] oppure sia dal Consorzio che da ognuno (opp. uno solo) dei consorziati, indicati quali esecutori dei lavori [caso 2)]. Nel caso 1), il Consorzio compilerà il modello senza alcun problema. Nel caso 2), mentre non sussiste alcun problema per la compilazione del modello da parte del Consorzio, ognuno dei Consorziati indicati dal consorzio quali esecutori dei lavori, compilerà, il proprio modello indicando: alla voce "in qualità di", la dicitura "Legale rappresentante", alla voce "dell'operatore economico" la dicitura "Impresa/cooperativa xxx, indicata dal Consorzio quale esecutore/trice dei lavori", barrando successivamente il quadratino corrispondente alla voce "consorzio di cooperative di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del codice dei contratti"; poi, nella parte del modello inerente i requisiti di qualificazione, ogni consorziato indicato come esecutore dei lavori, indicherà i requisiti posseduti dal Consorzio, come se fossero propri (infatti il concorrente è il Consorzio);
- -Modello D-dichiarazioni personali dell'esecutore dei lavori e Modello D1-dichiarazione cessati dalla carica: deve essere redatto un distinto modello per il <<consorzio>> e per ognuna delle imprese indicate dal consorzio come esecutrice dei lavori. Anche in questo caso la compilazione avverrà con le modalità innanzi indicate.

E bene infine ricordare che, nel caso in cui una impresa aderente ad un Consorzio Stabile, **non indicata da quest'ultimo come esecutrice dei lavori**, voglia partecipare alla gara autonomamente, allora deve compilare la predetta modulistica come "**singolo concorrente**", distinto dal consorzio stabile. In questo caso, però, deve possedere in proprio sia i requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/2006) che i requisiti di qualificazione richiesti dalla gara (certificazioni SOA: OG1 class. IV e OG11 class. III bis).

FAQ. N.14

Domanda:

Con riferimento ai requisiti speciali per la progettazione richiesti al paragrafo 7.2. del disciplinare di gara, e più precisamente ai due servizi di progettazione esecutiva da presentare quali "lavori di punta" di cui al punto b), si chiede se si debba comunque adottare il coefficiente riduttivo 0,40 ovvero se sia possibile anche in questa circostanza sommare i coefficienti relativi al progetto preliminare e definitivo, nel caso in cui oltre al progetto esecutivo siano stati espletati anche i precedenti livelli di progettazione.

In attesa di un cortese riscontro da parte Vostra, porgiamo distinti saluti.

Risposta:

I requisiti speciali per la progettazione, richiesti al paragrafo 7.2. del disciplinare di gara (pagg. 17/56 e 18/56) devono essere posseduti dal concorrente con riferimento a tutti i servizi di architettura ed ingegneria, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono. Questo perché già nella vigenza del D.P.R. n. 554 del 1999, l'Autorità di Vigilanza (AVCP) aveva chiarito che tutte le attività di progettazione di opere pubbliche, preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio, sono pienamente utilizzabili ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio di punta è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5; Id., parere 12 aprile 2011 n. 73; Id., parere 19 luglio 2012 n. 112; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2006 n. 2464).

In definitiva, a pag. 17/56 del Disciplinare di gara, la definizione <<...due servizi di progettazione esecutiva>> riportata al punto b), deve essere intesa in analogia alla definizione <<..servizi di progettazione>> indicata al punto a), ovvero che per la dimostrazione dei requisiti richiesti occorre aver eseguito <<..servizi di progettazione>> come innanzi indicati, a prescindere dal livello svolto, purchè rientranti -come entità-nelle classi e categorie dei lavori richiesti.

Non vi è dubbio, pertanto, che anche **i servizi di punta da indicare**, a comprova del requisito di qualificazione di cui al punto b), possano essere quelli attinenti a ciascuno dei tre livelli di progettazione, nonché alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza: l'importo dei lavori progettati dovrà essere considerato ognuno con il relativo <<coefficiente riduttivo>>, riportato a pag. 18/56 del Disciplinare di gara (ovvero 0,25 se progetto preliminare; 0,35 se progetto definitivo; 0,40 se progetto esecutivo), tenendo presente che, nel caso sia stato redatto, per un medesimo servizio, più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo), il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti.

FAQ. N.15

Domanda:

Richiesta chiarimenti. In relazione alla gara in oggetto, si fa presente che al punto B.1.1.1, alla pagina 40/56 del Disciplinare di gara, viene stabilito che il punteggio massimo di 5 punti sarà assegnato applicando una formula che mette a confronto, tra tutte le imprese concorrenti, il valore della trasmittanza dei serramenti offerti.

Tenuto conto che, come è noto, il valore di trasmittanza di un serramento è funzione del coefficiente di forma (geometria) dell'infisso stesso, si chiede su quale degli infissi elencati nell'elaborato 18.10 ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI,

dovrà essere effettuato il calcolo, in modo che la commissione di gara abbia un riferimento univoco relativo alla minima trasmittanza da mettere a confronto.

Risposta:

La trasmittanza termica U è il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa (per esempio un ambiente riscaldato dall'esterno, o da un ambiente non riscaldato). L'unità di misura della trasmittanza termica è il W/mqK.

Quello che viene richiesto, al punto << B.1.1.1 serramenti esterni>>, della pagina 40/56 del Disciplinare di gara, è un valore di trasmittanza calcolato con riferimento alla totalità degli infissi e a tutte le geometrie degli stessi [riportate nell'elaborato << 18.10 Abaco degli infissi esterni>>, dotati ognuno di caratteristiche "tecniche" discrezionalmente offerte dal singolo concorrente quali ad es. variazioni di spessore, qualità dei singoli componenti (telaio, vetri, ecc.), purchè migliorative rispetto alle previsioni di progetto] al fine di premiare maggiormente l'offerta che assicuri la minore dispersione energetica dell'intero involucro. Di conseguenza, con riferimento al punto << B.1.1.1 serramenti esterni>>, appare ovvio che il valore di trasmittanza da dichiarare sia (e dovrà essere) la media ponderale delle trasmittanze della totalità degli infissi. In ordine alla qualità dei telai, si veda anche la riposta alla FAQ. N.9.

FAQ. N.16

Domanda:

In merito alla procedura in oggetto sono a chiedere per quanto riguarda i requisiti speciali per la progettazione:

- 1) La conferma della mancanza di requisiti in merito al fatturato e al personale medio annuo;
- 2) Posso soddisfare il requisito E.20 (ex I/c) avendo svolto un lavoro per E.08 (ex I/c) o "ID. opera" aventi grado di complessità maggiore (es. E.10 ex I/d);
- 3) Non c'è corrispondenza tra la somma dei valori delle classi e categorie indicate nella tabella a pag. 4 ed a pag. 17 del Disciplinare di gara e la somma tra gli oneri per l'esecuzione dei lavori e gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati a pagina 3 del Disciplinare di gara. Si prega di verificare i valori. Distinti Saluti

Risposta:

- 1) Trattasi di appalto integrato nel quale la componente "servizi di progettazione" ha un valore inferiore a Euro 100.000,00 per cui i requisiti minimi da richiedere, per tali fattispecie, ineriscono (Determinazione ANAC n.4/2015) la dimostrazione del possesso di una **esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo del servizio da espletare.** In siffatta circostanza, al paragrafo <<7.2 Requisiti speciali per la progettazione>> del Disciplinare di gara, nel mentre nulla è richiesto in merito al fatturato pregresso per servizi e numero medio annuo di personale [art. 263 comma 1 lettere a) e d) del D.lgs. 163/2006, rispettivamente], si è ritenuto richiedere, quali requisiti speciali, una adeguata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi, mediante:
- -la dimostrazione del possesso di requisiti, [derivati da quelli di cui alla lettera b) e c) del citato art. 263 comma 1 del D.Lgs. 163/2006], elencati al punto a) e punto b) di pag.17/56 del precitato disciplinare;
- -la dimostrazione dell'iscrizione, nei rispettivi Albi, di professionalità adeguate all'attività da espletare (ingegnere, architetto).
- 2) La risposta al quesito è positiva ed è desumibile dalla Determinazione ANAC n. 4/2015 ove, al paragrafo "4. Classi, categorie e tariffe professionali" è testualmente riportato: <<.....nell'ambito della stessa

categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). >>. Tale principio è riportato all'art. 8 del D.M. 143/2013. Si tenga, però, in debita considerazione quanto riportato al rigo successivo, nella medesima determinazione ANAC, ovvero testualmente che: <<....Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteri<mark>ori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.),</mark> in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.>>.

3) La somma dei valori delle opere, suddivise in classi e categorie così come riportati a pag. 4 e pag. 17 del disciplinare, è pari a Euro 2.795.514,00 (=238.845,00+ 347.690,00+ 450.850,00+ 120.078,00+ 127.531,00+ 1.510.520,00). La somma dei lavori a base asta e degli oneri di sicurezza è pari a Euro 2.795.513,34 (=2.680.310,97+ 115.202,37). I 66 centesimi (!) di differenza tra i due importi (palesemente ininfluenti sul calcolo dell'onorario) sono ascrivibili unicamente agli arrotondamenti degli importi inseriti nelle calcolazioni inerenti la determinazione della parcella a base di gara.

Analogamente, gli importi, indicati a pag. 3 del Disciplinare di gara, sono quelli di seguito riportati:

- -importo esecuzione lavori = Euro 2.680.310,97 (=2.795.513,34-115.202,37);
- -importo oneri sicurezza= Euro 115.202,37
- -oneri progettazione esecutiva: Euro 76.215,04;
- -importo complessivo appalto = Euro 2.871.728,38 (=2.680.310,97+115.202,37+76.215,04)

Per quanto innanzi, non sembra fondata la (lamentata) mancata corrispondenza degli importi riportati alle pagg. 3, 4, 17 del Disciplinare di gara.

FAQ. N.17

Domanda:

Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, volevamo un chiarimento:

Siamo in possesso delle categorie OG1 V, OG11 III, OS3 II, OS28 II e OS30 I: possiamo partecipare alla gara come impresa singola, o dobbiamo necessariamente costituire un'ATI. Grazie.

Risposta:

Non vi è alcun problema di partecipazione, alla gara di che trattasi, per le imprese singole che abbiano i requisiti richiesti, ovvero OG1 classifica IV (che copre l'importo di Euro 1.758.130,02) e OG11 Classifica III bis (che copre l'importo di Euro 1.037.383,32), tenendo presente che, come riportato a pag. 15/56 del disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso in esame il concorrente è in possesso di categoria OG1 e classifica V (importo lavori fino a Euro 5.165.000), adeguata per la categoria prevalente OG1 e, pertanto, può partecipare usufruendo dell'incremento del 20% della classifica posseduta

nella scorporabile OG11 (classifica III ovvero lavori fino a Euro 1.033.000), giungendo così a "coprire" (Euro 1.033.000 x 1,20= Euro 1.239.600) l'intero importo richiesto per tale categoria (ovvero euro 1.037.383,32).

FAQ. N.18

Domanda:

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di chiarire se il requisito richiesto "per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione" (ID. Opera E20), può essere dimostrato con l'espletamento di progettazione di opere certificate nell'ID Opere E.02 e E.04.

Risposta:

Vedasi la risposta alla FAQ n. 16.

FAQ. N.19

Domanda:

1) Al p.to B.1.1.3 pag. 41 del Disciplinare di gara in cui si esplicitano le modalità di valutazione relative all'offerta tecnica migliorativa per le caratteristiche tecniche del materiale termoisolante di copertura per gli interventi dell'edificio n.1, si evidenzia che il punteggio il cui sub peso max è pari a 5 punti sarà attribuito in funzione del valore della trasmittanza termica del materiale proposto e del valore della resistenza a compressione dello stesso , secondo la formula specificata. Inoltre, si specifica che NESSUN PUNTEGGIO sarà assegnato ai concorrenti che non dichiarino un valore di RCI maggiore o uquale a 3 kg/cmg. Partendo dal ciclo di posa identificato a partire dalla voce 116/115 alla voce 121/120 del computo e metrico e relativo all'isolamento impermeabilizzazione della copertura si evince che su di essa sarà realizzato un massetto; preparazione del piano di posa; applicazione del pannello termoisolante con strato di bitume (progetto) ; membrana impermeabilizzante bituminosa a sfiammare; verniciatura della guaina impermeabilizzante. Da questo ciclo si evince che il materiale isolante da proporre come migliorativo, così come quello di progetto, deve essere idoneo all'applicazione del successivo passaggio di posa della guaina a sfiammare, infatti quello di progetto ha uno strato di bitume in superficie atto a legarsi alla guaina impermeabilizzante sfiammata. Vedendo le caratteristiche dei prodotti in commercio che rispecchiano la voce 117/116 del pannello isolante proposto in progetto si nota che il valore di resistenza a compressione di progetto con deformazione del 10% è MAGGIORE DI 50 KPA ovvero maggiore di 0.50 KGFORZA/CMQ. Volendo migliorare la trasmittanza termica del materiale ma mantenendo fermo il ciclo di posa di progetto sopra indicato, si hanno materiali che sono idonei alla sfiammatura della guaina, hanno valori di resistenza a compressione determinata al 10% di molto migliorativi e superiore rispetti al materiale isolante di progetto ma non superiore ai 3 kgforza/cmq indicati per l'assegnazione del punteggio. Ad esempio, un materiale con 150kpa di resistenza a compressione e conducibilità termica di molto inferiore rispetto al materiale di progetto, idoneo al ciclo di posa che prevede finitura con guaina a sfiammare, rispetta il ciclo di posa, è migliorativo su entrambi i fattori di valutazione ma non ha i 3 kg/cmq di RCi. Stando a quello che è scritto sul disciplinare avrebbe un punteggio pari a zero. GIUSTO? Materiali che invece hanno circa 300 kpa e quindi 3 kgforza/cmg di resistenza a compressione hanno dall'altro lato una conducibilità termica che si discosta di poco dal materiale già proposto in progetto. Si chiede, pertanto, di chiarire questo aspetto del valore minimo

della resistenza a compressione del materiale da proporre visto che la migliorìa deve essere affrontata non solo dal punto di vista meccanico ma anche termico e soprattutto visto che il materiale deve rispettare il ciclo di posa identificato in progetto.

- 2) Nella FAQ n.9 si evidenzia che è possibile proporre variazioni della tipologia di materiale isolante sia per le travi che per i pilastri sia per la copertura anche in termini di qualità/spessore purchè non stravolgono il progetto. Domanda: per quanto concerne l'isolamento di travi e pilastri sull'edificio n.1 , questo va realizzato solo ed elusivamente in corrispondenza delle travi e pilastri che esternamente sono a vista. E' ovvio che in funzione del fatto che è stato richiesto il nulla osta paesaggistico e del fatto che non bisogna stravolgere l'aspetto esteriore dell'intervento, si chiede se vi è un limite massimo di spessore dell'isolante.
- 3) il telaio dell'infisso per il portone di ingresso (tipologia F) descritto alla voce 75/73 del computo metrico è incompatibile con la tipologia di vetro abbinata ad esso ovvero VETRO BLINDATO di cui alla voce in quanto quest'ultimo necessita di un telaio ben più robusto rispetto a quello identificato in gara per poterci abbinare un vetro blindato; Poiché quest'ultimo non comporrebbe alcuna miglioria termica se pur proposto nell'offerta tecnica, come bisogna comportarsi in merito? E' sufficiente anche un vetro stratificato di sicurezza NON BLINDATO che invece è compatibile con il telaio dell'alluminio a taglio termico?

Risposta:

- 1) Tra i criteri rientranti nell'offerta tecnica, vi è quello denominato <<B1) MIGLIORIE PROGETTUALI afferenti ai fabbricati e alle sistemazioni esterne>>, suddiviso nei subcriteri "B1.1) Miglioramento della classe energetica dell'edificio n.1", "B1.2) Miglioramento delle sistemazioni esterne", "B1.3) Miglioramento dell'edificio n.2". Nel subcriterio <<B1.1) Miglioramento della classe energetica dell'edificio n.1>> rientra il punto <<B.1.1.3 caratteristiche tecniche materiale termoisolante di copertura>>, a pag. 41/56 del Disciplinare di gara, con il quale si è voluto richiedere -ai partecipanti- la proposizione di migliorie inerenti, contemporaneamente, la caratteristica tecnico/qualitativa del materiale (valore della resistenza a compressione con deformazione <10%) associata alle sue prestazioni in termini energetici (valori di trasmittanza). Esistono lastre, in commercio (di cui non è possibile indicare la marca e il modello), ad es. in **polistirene espanso estruso**, che garantiscono "prestazioni" superiori a quelli minimi richiesti/previsti in progetto (ovvero valori di resistenza a compressione> 300 Kpa e valori di trasmittanza più elevati): sono tali quelle con valori di resistenza a compressione variabili da $300\,\mathrm{kPa}\,\mathrm{a}\,700$ kPa e valori di conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore (da 0,032 W/mK per spessore 30 mm a 0,038 W/mK per spessore 100 mm etc.). Questo a prescindere dalla tipologia di posa della soprastante quaina bituminosa, in merito alla quale è possibile formulare una diversa metodologia di applicazione. Pertanto, resta invariato quanto al merito evidenziato a pag. 41/56 del Disciplinare di gara, ovvero la non attribuzione del punteggio nel caso di proposizione di materiale avente resistenza a compressione Rci <300 kpa (=3,00 kg/cmg).
- 2) Nella risposta ad apposito quesito (faq n.9) in merito ai punti B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3 del subcriterio "B1.1) Miglioramento della classe energetica dell'edificio n.1", si è già avuto modo di evidenziare che <<....si possono proporre variazioni della tipologia del materiale termoisolante sia per le travi e pilastri sia per la copertura, anche in termini di qualità/spessore, purchè tali <<variazioni>> risultino ammissibili e non sostanziali, tali da non stravolgere il progetto posto a base di gara al punto da richiedere l'acquisizione obbligatoria di un nuovo nulla-osta paesaggistico e/o permesso a costruire>>. La documentazione di progetto, assoggettata al rilascio del nulla-osta paesaggistico e del permesso a costruire, è quella pubblicata sul sito dell'ALSIA. Qui, in particolare,

<u>è indicato lo spessore di progetto minimo (3,0 cm) delle coibentazioni per travi e pilastri</u>. Si ribadisce che è facoltà del singolo concorrente, nella propria offerta tecnico/migliorativa, proporre <<soluzioni>> tali da contemperare le due diverse esigenze: da un lato, lo spessore e la qualità del materiale isolante e, dall'altro, il mutamento della visione prospettica del fabbricato, che non deve stravolgere i caratteri originari, in base ai quali sono stati richiesti il nulla-osta paesaggistico e il permesso a costruire, al punto da richiedere nuovi permessi e/o nulla-osta.

Anche in questo caso giova riportare quanto indicato nella FAQ n.9 in merito alle migliorie di cui al punto << B.1.1. serramenti esterni>>, richieste a pag. 40/56 del Disciplinare di gara, ovvero che << ...non si possono proporre variazioni della tipologia/materiale per gli infissi da porre in opera però, in riferimento ad essi, sono invece accettabili proposte inerenti << variazioni>> di spessore/qualità dei singoli componenti (telaio, vetri, ecc.) purchè migliorative rispetto alle previsioni di progetto....>>.

Rientra, pertanto, nella discrezionalità del concorrente proporre soluzioni alternative purchè migliori rispetto alle previsioni di progetto.

FAQ. N.20

Domanda:

Quesito n. 1) Al punto B.1.3.2 del disciplinare di gara si esplicita il criterio per l'assegnazione del punteggio relativa alla MAGGIOR SUPERFICIE DI RIVESTIMENTO IN BACHELITE per l'edificio n.2 (AGROBIOS). Il Computo metrico riporta nr 20 PZ per ogni tipologia delle dim. mt 1.20x1.20; mt 1.20x1.80; mt 1.20x3.00. Tuttavia l'unica tavola relativa all'edificio n.2 è la tav.19 che riporta le tavole del piano terra e del piano primo dell'edificio. Non vi è un prospetto, o almeno a noi sfugge, relativo all'edificio in esame per poter identificare il numero max di struttura in bachelite se non la foto n.8 in prospettiva riportata nella documentazione fotografica.

Si richiede quali sono i 60 blocchi di bachelite computati e qual è il numero max di essi.

Quesito n. 2) Si richiede una maggior chiarezza alla risposta data al quesito n.2 della FAQ.10 fatta da altra impresa.

Risposta:

Quesito n. 1): Tra i subcriteri del criterio <<B1.3) Miglioramento dell'edificio n.2 (uffici Agrobios)>>, indicato come punto B.1.3.2) a pag. 42/56 del Disciplinare di gara, viene richiesta una offerta

migliorativa consistente in una maggiore superficie di rivestimento dei prospetti, rispetto a quella prevista nel progetto a base di gara [limitata a complessivi n. 60 pannelli, suddivisi in egual misura tra le n. 3 diverse tipologie (120x120 cm, 120x180 cm, 120x300 cm)].

Atteso che, nella documentazione di progetto, non sono stati riportati i prospetti dell'edificio n.2 (uffici Agrobios) in quanto ritenuti non utili ai fini della individuazione del numero delle citate tre diverse tipologie di pannelli (anche perché onere di ogni concorrente, in fase di sopralluogo preventivo, l'accertamento e la misurazione sia della consistenza che delle quantità riferibili alla pannellatura di che trattasi), considerate, però, le richieste pervenute anche per via telefonica sulla pannellatura, si ritiene comunque utile precisare, per ognuna delle diverse tipologie di pannelli di rivestimento, il numero di quelli presenti nei prospetti del corpo di fabbrica n.2 (Uffici Agrobios), a cui l'offerta può essere riferita:

Tipo	Dimensioni	Numero max pannelli
1	Pannello 120 x 120 cm	110
2	Pannello 120 x 180 cm	218
3	Pannello 120 x 300 cm	168

Quesito n. 2): La preesistente superficie pavimentata in moquette, al netto delle superfici riferibili a bagni e antibagni, è complessivamente pari a mq. 900,00 (di cui 700,00 mq riferita alla sommatoria della superficie del piano terra e del piano primo e mq. 200,00 riferita al locale situato al piano primo come specificato nella faq. N.10). Considerato che, nel progetto a base di gara, il pavimento viene rifatto per mq. 550,00 e che l'offerta migliorativa è riferita alla maggiore superficie pavimentata proponibile (con materiali analoghi a quelli previsti in progetto), se ne deduce che il valore massimo (Simax) che il concorrente può offrire è pari a mq. 350 (=900,00-550,00).

FAQ. N.21

Domanda:

In riferimento alla gara di cui al CIG indicato in oggetto, la scrivente impresa sottopone i seguenti quesiti:

- 1) si chiede di avere i prospetti relativi all'edificio AGROBIOS al fine di poter proporre un numero aggiuntivo di pannelli in Bachelite per il rivestimento esterno, basandosi su disegni comuni a tutti i concorrenti.
- **2)** La lista delle lavorazioni e forniture per la formulazione dell' offerta economica deve riportare anche le lavorazioni aggiuntive e/o integrative derivanti dalla offerta tecnica presentata?

In caso di risposta affermativa si chiede di indicare in che modo dette lavorazioni debbano essere riportate sulla lista.

Si resta in attesa di un vs. Gentile riscontro. Grazie

Risposta:

- 1) vedi risposta a FAQ n.20;
- **2)** Vedi risposta a FAQ. n. 6.

FAQ. N.22

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, in merito alla gara di cui all'oggetto vorrei porre un quesito:

1) per la dichiarazione di cui al punto XIX dichiarazione di accettazione del Patto d'integrità e del Codice di Comportamento integrativo previste per la documentazione amministrativa, esistono dei modelli predisposti? Grazie.

Risposta:

Le dichiarazioni elencate dal n. I) al n. XX) del paragrafo <<9. Contenuto della Busta "Busta A-Documentazione amministrativa">> del Disciplinare di gara, ineriscono condizioni soggettive/personali dei concorrenti, che sono contenute nella modulistica allegata al medesimo disciplinare, liberamente consultabile/scaricabile dal sito dell'ALSIA all'indirizzo elettronico (http://www.alsia.it/opencms/bandi/bando/Lavori-di-ristrutturazione-edilizia-e-riqualificazioneenergetica-del-costituendo-polo-delle-agro-biotecnologie-di-Pantanello-in-agro-di-Bernalda/). In particolare la dichiarazione di cui al punto <<XIX) dichiarazione di accettazione del "Patto di Integrità" e del "Codice di comportamento integrativo">> è inserita nel <<MODELLO A) Domanda di partecipazione>> e costituirà, per l'aggiudicatario, una precisa clausola contrattuale (vedi comma 5 dell'Articolo 15. Risoluzione del contratto, di cui allo schema di contratto allegato alla documentazione di gara).

FAQ n.23

Domanda:

Si chiede di specificare, in dettaglio, la formula di calcolo del valore della trasmittanza (Ui) per l'offerta tecnica inerente il punto "B.1.1.1 serramenti esterni", indicata nella FAQ n. 15.

Risposta:

Nella FAQ. n. 15, in merito al valore della trasmittanza che ogni concorrente deve dichiarare con riferimento al subcriterio <<**B.1.1.1 serramenti esterni>>**, si è testualmente specificato che <<u><....appare ovvio che il valore da dichiarare sia (e dovrà essere) la media ponderale delle trasmittanze della totalità degli infissi....>></u>. Al fine di evitare dubbi interpretativi, si fornisce di seguito la formula specifica al caso in esame:

$$U = [(S1 \times U1) + (S2 \times U2) +(Sn \times Un)] / [S1 + S2 +Sn]$$

Dove:

U= valore della trasmittanza da dichiarare in offerta, diverso per ogni concorrente;

\$1,2....n= superficie dell'infisso "i-esimo", per valori di i= 1,.....n (vedi elaborato di progetto **18.10 abaco degli infissi esterni**);

Ui= valore trasmittanza dell'infisso "i-esimo", per valori di i= 1,.....n.

FAQ n.24

Domanda:

La sottoscritta Impresa intende partecipare alla gara in oggetto in qualità di impresa mandante per la categoria scorporabile OG11 è in possesso delle seguenti Categorie SOA OG 11 alla II, OS3 IIIbis, OS28 IV, si chiede:

- 1) se può partecipare alla gara per la cat. OG11 da sola considerato che possiede altre categorie che compongono la OG11;
- 2) se invece è necessario ricorrere all'avvalimento se può ricorrere all'avvalimento frazionato in deroga giusto comunicato ANAC del 20 marzo 2014 utilizzando cumulativamente la propria classifica OG11 − II ed un'altra Impresa con OG11 alla II in modo da raggiungere l'importo di gara (€ 516,00 + € 516,00 + il 20%);

- 3) oppure deve necessariamente ricorrere all'avvalimento con una impresa in possesso della CAT. 0G11 III bis;
- 4) in casto di ATI nella cat. OG11 e possibile partecipare con 2 OG11 alla II in modo da raggiungere l'importo di gara (€ 516,00 + € 516,00+ il 20%). Saluti Ufficio Gare

Risposta:

- 1) L'impresa qualificata nella categoria OG11 classifica II, pur in possesso di classifiche adeguate in categorie che compongono la OG11 (OS3, OS28, OS30), prese singolarmente, <u>non può comunque partecipare</u>, <u>da sola, come mandante in ATI verticale</u>, <u>con una mandataria qualificata nella categoria OG1 classifica IV, in quanto carente del requisito richiesto dal bando di gara (categoria OG11 classifica III bis).</u>
- 2) L'avvalimento, inteso come <<possibilità>> (non come <<necessità>>, in quanto esistono soluzioni alternative), è consentito anche in forma parziale per coprire l'importo di gara nella categoria scorporabile OG11, e, in particolare, è possibile utilizzare il requisito di altra impresa cumulativamente in modo da raggiungere (almeno) l'importo di categoria a base di gara (Euro 1.037.383,32). E' bene precisare che, nel caso in esame, ovvero raggruppamento temporaneo di concorrenti e/o consorzi ordinari (OG1 mandataria e OG11 mandante), ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, è possibile beneficiare dell'incremento del 20% di classifica, solo se si è in possesso della classifica corrispondente a 1/5 dell'importo lavori posto a base di gara (pari a Euro 2.795.513,34/5= Euro 559.102,67) ovvero solo se si è in possesso della classifica III nella categoria OG11. Se si considera (Determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012) che il beneficio <<dell'aumento del quinto della classifica>> non è applicabile a chi presta i requisiti in avvalimento (impresa ausiliaria), se ne conclude che non è possibile partecipare, con OG11 classifica II mediante avvalimento frazionato con altra impresa in possesso di OG11 Classifica II, in quanto non si riuscirebbe a <<coprire>> (516.000,00 + 516.000,00= Euro 1.032.000,00) l'intero importo richiesto dal bando di gara per la categoria OG11 (pari a Euro 1.037.383,32).
- **3)** E' possibile, in alternativa alla soluzione 2), partecipare come mandante ricorrendo all'avvalimento con impresa in possesso della categoria OG 11 classifica III (516.000,00+1.033.000,00= Euro 1.549.000,00 >1.037.383,32);
- **4)** Non è possibile formare, all'interno della categoria scorporabile OG11 classifica III bis richiesta dal bando di gara, una ATI orizzontale solo tra n. 2 imprese che possiedono ognuna la categoria OG11 classifica II in quanto, pur sommando gli importi delle classifiche possedute (importo totale =516.000,00+516.000,00= euro 1.032.000,00), non riuscirebbero a <<coprire>> l'intero importo della OG11 (pari a Euro 1.037.383,32), essendo ad ognuno di loro **preclusa** la possibilità di beneficiare dell'incremento di classifica del 20% nella categoria, per quanto evidenziato nel precedente punto 2).

FAQ n.25

Si richiede un chiarimento in merito alla descrizione dell'inverter fotovoltaico come riportata alla voce 253/301 del computo metrico.

Viene descritto l'inverter di Potenza nom. 20 kW con trasformatore a bordo macchina.

Domanda:

L'inverter da proporre come miglioria deve **OBBLIGATORIAMENTE** possedere anch'esso il trasformatore a Bordo macchina? Lo si chiede in quanto gli inverter delle case madri a livello nazionale avente quelle potenza sono tutti senza trasformatore integrato.

Risposta:

Come si è avuto modo di accennare nella FAQ. n.19, per la redazione del computo metrico estimativo del progetto posto a base di gara, si è dovuto tener conto di <<categorie di lavoro>> presenti in listini/prezzari ufficiali (nel nostro caso il prezzario OO.PP. Basilicata Ediz. 2015), in quanto tale modo di procedere è espressamente previsto dal Codice (art. 133 D.lgs. 163/2006) e dal Regolamento (art. 32 DPR 207/2010): la voce 253/301 del computo metrico, ad es., è stata estrapolata dal già citato Prezzazio OO.PP. Basilicata Edizione 2015 e si identifica con la voce <<R.01.013.01>>. In tali condizioni appare privo di fondamento quanto affermato, ovvero che <<......gli inverter delle case madri a livello nazionale avente quella potenza sono tutti senza trasformatore integrato>>.

E' possibile derogare all'uso delle voci contenute su tali listini/prezzari ufficiali, solo allorquando non si rinviene la categoria di lavoro cercata: in tal caso la lavorazione e il suo prezzo vanno costruiti mediante accurate analisi di mercato. Le lavorazioni computate, proposte in quantità e qualità in apposita <lista delle categorie di lavoro>, consegnata dalla stazione appaltante ad ogni concorrente, munita di visto del RUP, costituiscono la base su cui ogni concorrente deve formulare la ppropria OFFERTA ECONOMICA, che, è bene ricordarlo, deve essere redatta nella forma consentita [ovvero indicazione delle quantità proposte (variazioni +/-), indicazione del prezzo unitario offerto, indicazione di eventuali voci mancanti –in apposito foglio A4 integrativo-, con riferimento al progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante], in modo da ottenere un ribasso % sul prezzo posto a base di gara. Tale lista, debitamente compilata e sottoscritta, sarà inserita, tra l'altro, da ogni concorrente, nella propria <<BUSTA C) offerta economica>>.

Le migliorie, invece, attengono ad <<aspetti>> rientranti nell'OFFERTA TECNICA e, in quanto tali, discrezionali, perchè formulati dal singolo concorrente, sulla base delle proprie idee progettuali e/o di regola dell'arte, in modo da offrire adeguata soluzione ai vari aspetti peculiari in cui la stazione appaltante ha ritenuto articolare l'OFFERTA TECNICA. Gli aspetti tecnologici, quale la posizione dell'inverter del fotovoltaico (dentro o fuori macchina) rientrano in tali peculiarità e, pertanto, nella discrezionalità del concorrente che, è bene ripeterlo, deve sempre e comunque formulare <<soluzioni migliorative>> rispetto al progetto posto a base di gara. Si veda, al proposito, anche la FAQ n.6.

FAQ n.26

Domanda:

In caso di consorzio stabile, dove inserisco i dati nella "dichiarazione di impegno"?

Risposta:

Nel modello <<dichiarazione di impegno>>, in caso di consorzio stabile, si deve:

- -barrare il quadratino in corrispondenza della dicitura << In caso di concorrente partecipante in forma singola>>;
- -barrare il quadratino che ricorre tra quelli proposti (titolare/legale rappresentante/procuratore);
- -in corrispondenza della dicitura "dell'Impresa" digitare <<consorzio stabile.....>>.

Analoga procedura in caso di consorzio di cooperative.